



FIGC Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Via R. PITTERI n° 95/2 20134 MILANO | Tel. 02/21722563 – 02/21722212
Sito web: www.crlombardia.it | PEC: crlnd@pec.comitatoregionalelombardia.it
Telegram [@Indlombardia](https://t.me/Indlombardia) | Facebook: FIGC LND Lombardia | Instagram: [@figcndlombardia](https://www.instagram.com/figcndlombardia) | X: [@LNDLombardia](https://twitter.com/LNDLombardia)

Ufficio Competizioni

Tel. 02/21722.202-204 | Mail: competizioni.lombardia@lnd.it

Ufficio Tesseramento

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: tesseramento.lombardia@lnd.it
PEC: tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it

Ufficio Anagrafe Federale

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: anagrafe.lombardia@lnd.it

Servizio Pronto A.I.A.

349/4107063

Giudice Sportivo Territoriale Regionale

PEC: giudicesportivocr@pec.comitatoregionalelombardia.it

Corte d'Appello Territoriale

PEC: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Tribunale Federale Territoriale

PEC: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Stagione Sportiva 2025/2026
Comunicato Ufficiale N° 96 del 10/04/2026

<u>1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.</u>	<u>2</u>
<u>2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI.....</u>	<u>2</u>
<u>3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA</u>	<u>3</u>
3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.....	3
3.2 SEGRETERIA.....	3
3.2.1 CLASSIFICHE	3
<u>4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.</u>	<u>3</u>

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.....	3
4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.....	3
5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA	3
6. CALCIO FEMMINILE	3
6.1 SEGRETERIA.....	3
6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA.....	3
7. CALCIO A CINQUE	4
7.1 SEGRETERIA.....	4
7.1.1 PLAY OFF C5 SERIE D	4
7.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA.....	5
CALCIO A 5 SERIE D	5
8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	7
9. PROCURA FEDERALE	7
10. RETTIFICHE	7
11. LEGENDA.....	8
LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA.....	8

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione

3.2 SEGRETERIA

3.2.1 CLASSIFICHE

In allegato al presente Comunicato Ufficiale sono pubblicate le classifiche avulse di tutti i Campionati regionali.

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.

Nessuna competizione.

4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.

Nessuna competizione.

5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

Nessuna comunicazione.

6. CALCIO FEMMINILE

6.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione.

6.2 NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

Nessuna comunicazione.

7. CALCIO A CINQUE

7.1 SEGRETERIA

7.1.1 PLAY OFF C5 SERIE D

In esito alla Decisione del Giudice Sportivo si comunica quanto segue ad integrazione dei Comunicati Ufficiali Nr. 87 del 24.03.2026 e Nr. 95 del 9.04.2026:

Società ammesse ai Play – Off:

Seconde classificate:

Girone	Società	Ordine
B	A.S.D. STUBLLA CITY	3

Terze Classificate:

Girone	Società	Ordine
B	VALTELLINA FUTSAL A.S.D.	2

Per quanto sopra, sono riprogrammati come segue i seguenti incontri:

Gara 03	17.04.2026	VALTELLINA FUTSAL A.S.D.	ASD INDOMITA FUTSAL CLUB
Gara 05	18.04.2026	A.S.D. STUBLLA CITY	U.S. CALCINATO

Pertanto, la calendarizzazione del **Secondo Turno di Play Off** viene così modificata:

Gara 07	17.04.2026	PEGASUS SPORTING CLUB SSD	Vincente Gara 01
Gara 08	24.04.2026	Vincente Gara 02	Vincente Gara 03
Gara 09	20.04.2026	IPPOGRIFO MILANO EST FCD	Vincente Gara 04
Gara 10	24.04.2026	Vincente Gara 05	Vincente Gara 06

CALCIO A 5 SERIE D

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 9 Giornata - R			
MISANO	- A.S.D. STUBLLA CITY	-	D

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Paolo Cuminetti, assistito dai Sostituti Avv. Barbara Rota, Avv. Daniele De Leo, Avv. Sabina Maria Vittoria Mantovani, Avv. Eleonora Rizzi e Dott. Pietro Lisbona, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Matteo Stefano Cafiero, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 20/ 3/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 20/ 3/2026 MISANO - A.S.D. STUBLLA CITY

PREMESSO CHE:

- con decisione pubblicata sul C.U. n. 87 del 24.3.2026, a seguito della gara disputata in data 20.3.2026 tra le Società G.S.D. MISANO e A.S.D. STUBLLA, questo Giudice Sportivo disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale, avendo rilevato, dalla segnalazione ricevuta, la presunta partecipazione di un calciatore squalificato (AKRACH SALAH) sotto le generalità di altro tesserato (KHADDA SALAH EDDINE), regolarmente inserito in distinta ma non presente alla gara;
- l'indagine della Procura Federale aveva ad oggetto l'accertamento dell'esatta dinamica dei fatti sopra precisati;
- a seguito della richiesta di accertamenti veniva iscritta la procedura n. 85 PFI-OF 25-26 nel Registro della Procura Federale FIGC;
- in data 9.4.2026 pervenivano a questo Giudice gli atti e la documentazione istruttoria acquisiti dalla Procura Federale.

RILEVATO CHE:

- dalla relazione istruttoria sono emersi i seguenti elementi e dichiarazioni: "il calciatore AKRACH SALAH, squalificato per due gare effettive (C.U. n. 84 del 17.3.2026), ha partecipato alla gara del 20.3.2026 identificandosi fraudolentemente come KHADDA SALAH EDDINE, tesserato assente e ignaro dell'accaduto; "il Presidente della società G.S.D. MISANO, MIRKO TINO CACCIAMATTA, ha ammesso di aver esercitato pressioni sul calciatore AKRACH affinché partecipasse alla gara sotto falsa identità, motivando l'azione con la necessità di sopperire all'assenza di portieri; "il Dirigente accompagnatore firmatario della distinta, ABOUTALEB HICHAM, ha avallato la compilazione della distinta con dati non veritieri; " il calciatore KHADDA SALAH EDDINE ha confermato la propria totale estraneità, risultando assente per motivi lavorativi.

La società G.S.D. MISANO ha riconosciuto l'irregolarità, dichiarando la volontà di collaborare e di definire il procedimento in via conciliativa.

CONSIDERATO CHE:

- la condotta accertata integra plurime e gravi violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva (art. 4 C.G.S.), nonché delle norme in materia di partecipazione irregolare e falsa attestazione di identità (artt. 6, 8, 9, 10, 21 C.G.S.), con responsabilità diretta e oggettiva della Società per gli atti dei propri tesserati e Dirigenti;
- la partecipazione alla gara di calciatore squalificato, mediante sostituzione di persona, costituisce illecito disciplinare di particolare gravità, lesivo della regolarità della competizione e dell'immagine dell'ordinamento sportivo, e comporta, ai sensi degli artt. 10, 21 C.G.S., l'applicazione delle sanzioni più severe previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

La piena confessione dei responsabili, la collaborazione prestata e la richiesta di definizione anticipata del procedimento possono essere valutate ai fini di una mitigazione della sanzione, ferme restando la gravità oggettiva e soggettiva dei fatti.

Visti gli artt. 4, 10, 28 e 65 del C.G.S.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Territoriale,

DELIBERA

1. **di infliggere** alla Società G.S.D. MISANO la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-6 a favore della società A.S.D. STUBBLA CITY, ai sensi dell'art. 10, comma 1, C.G.S.;
2. **di comminare** alla Società G.S.D. MISANO l'ammenda di 400,00, per responsabilità oggettiva;
3. **di squalificare** il calciatore AKRACH Salah per ulteriori n. 3 giornate per condotta gravemente antisportiva, avendo lo stesso consapevolmente preso parte alla gara sotto falsa identità, sostituendosi a un altro tesserato regolarmente inserito in distinta ma assente, incidendo in modo significativo sulla regolarità della competizione;
4. **di inibire** il Presidente Mirko Tino CACCIAMATTA da ogni attività federale di due mesi, ovvero fino al 10.6.2026, per avere lo stesso posto in essere condotta gravemente antisportiva, consistita nell'aver sollecitato e indotto un calciatore squalificato a prendere parte alla gara sotto falsa identità, così contribuendo alla violazione delle norme federali e all'alterazione della regolarità della competizione;
5. **di squalificare** il calciatore ABOUTALEB HICHAM, per n.3 gare per avere lo stesso, in qualità di sostituto responsabile accompagnatore, posto in essere condotta gravemente antisportiva, consistita nell'aver avallato e sottoscritto una distinta di gara recante dati non veritieri;
6. di non adottare alcun provvedimento nei confronti del calciatore KHADDA Salah Eddine ai fatti, escludendo ogni responsabilità disciplinare a suo carico.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

MISANO
vedi deliberazione

AMMENDA

Euro 400,00 MISANO
vedi deliberazione

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 10/ 6/2026

CACCIAMATTA MIRKO TINO (MISANO)
vedi deliberazione

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ABOUTALEB HICHAM (MISANO)
vedi deliberazione
AKRACH SALAH (MISANO)
vedi deliberazione

8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Nessuna comunicazione.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Nessuna comunicazione.

9. PROCURA FEDERALE

Nessuna comunicazione.

10. RETTIFICHE

Nessuna comunicazione.

11. LEGENDA

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RECUPERO D'UFFICIO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
- P POSTICIPO
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA
- Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO
Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE
Valentina Battistini

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 10.04.2026
